REGOLAMENTO (CEE) N. 387/80 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 1980

che istituisce misure di salvaguardia per i filati di poliestere originari di taluni paesi terzi ed importati nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 925/79 del Consiglio sul regime comune applicabile alle importazioni dei paesi a commercio di Stato (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 926/79 del Consiglio sul regime comune applicabile alle importazioni (2), in particolare l'articolo 12,

dopo aver sentito il parere dei comitati consultivi istituiti a norma dei regolamenti suddetti,

considerando che l'8 febbraio 1980 il governo del Regno Unito ha informato la Commissione che le attuali tendenze delle importazioni di filati di poliestere costituiscono una minaccia ed ha richiesto un immediato intervento da parte della Commissione stessa ;

considerando che, dalle informazioni fornite dal Regno Unito, risulta che le importazioni totali dei paesi terzi di filati di poliestere diversi da quelli che sono contemplati da un accordo che stabilisce un regime di libero scambio all'importazione nella Comunità, oppure da un accordo tra la Comunità ed un paese terzo sul commercio dei tessili, sono passate da circa 3 300 t nel 1976 a 13 063 t nel 1979 e che, a conseguenza di ciò, la quota di mercato detenuta da siffatte importazioni è aumentata dal 4,9 % nel 1976 al 18,3 % nel 1979 ;

considerando che si è verificato di recente un incremento particolarmente rapido e consistente delle importazioni dagli Stati Uniti le quali, tra il 1978 e il 1979, sono passate da 5 114 t a 12 391 t, aumentando in tal modo la loro quota di mercato dal 7,1 % nel 1978 al 17,7 % nel 1979, 25,5 % nell'ultimo trimestre del 1979 ;

considerando che dette importazioni dagli Stati Uniti vengono effettuate a prezzi particolarmente bassi, pari infatti a 1,12 £/kg rispetto ad un prezzo medio di importazione di 1,53 £/kg, calcolato sulla base di tutte le importazioni di filati di poliestere nel Regno Unito provenienti da qualsiasi paese, inclusi gli altri Stati membri ;

considerando la gravità del conseguente pregiudizio per i produttori del Regno Unito, come comprovato dalle tendenze economiche qui di seguito indicate :

— la produzione è scesa da 48 115 t nel 1976 a 39 164 t nel 1979 ;

— le vendite sul mercato nazionale sono diminuite da 32 377 t nel 1976 a 21 962 t nel 1979 ;

— la quota di mercato dell'industria del Regno è diminuita dal 48,2 % nel 1976 al 31,5 % nel 1979 ;

— i prezzi praticati dai produttori britannici sono scesi da 1,27 £/kg nel gennaio 1979 a 1,20 £/kg nel dicembre 1979, nonostante la soglia di redditività dei prezzi sia passata da 1,27 £/kg nel gennaio 1979 a 1,50 £/kg nel dicembre 1979 ;

— le vendite si effettuano pertanto con notevoli perdite ;

— i posti di lavoro nell'industria delle fibre sintetiche, pari a 35 000 unità nel 1976, sono scesi a 29 500 nel 1979 e si prevedono altri 1 600 licenziamenti ;

considerando che da quanto precede risulta che le importazioni di filati di poliestere nel Regno Unito sono aumentate in modo eccessivo ed in condizioni tali da recare un grave pregiudizio ai produttori britannici di prodotti simili e che esiste una situazione di crisi nella quale qualsiasi indugio sarebbe causa di un pregiudizio difficilmente rimediabile e che richiede un intervento immediato nell'interesse della Comunità ;

considerando che attualmente le importazioni in causa non provocano lo stesso pregiudizio ad altre regioni della Comunità ; che di conseguenza è giustificato limitare le misure di salvaguardia alle importazioni nel Regno Unito ;

considerando che i colloqui avviati con il principale paese fornitore per evitare un deterioramento della situazione del mercato britannico non hanno modificato l'andamento delle importazioni ;

considerando che, per questi prodotti importati nel Regno Unito, è necessario istituire misure di salvaguardia compatibili con le relative norme internazionali ; che dette misure debbono mirare ad una restrizione delle importazioni entro un massimale tale da limitare il pregiudizio e da eliminare la minaccia di un ulteriore danno ; che, pertanto, questo limite deve corrispondere al volume medio delle importazioni registrate negli ultimi due anni,

(1) GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le importazioni nel Regno Unito di filati di poliestere (esclusi i filati ad alta tenacità per i pneumatici ed altri usi tecnici), dei codici Nimexe 51.01-23, 25, 26 e 28, sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione di importazione che verrà rilasciata dalle autorità del Regno Unito. Detta autorizzazione è concessa per un totale di 9 053 t nel 1980. Tale ammontare è ridotto della quantità già importata a partire dal 1° gennaio 1980.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti importati nella Comunità dai paesi terzi a norma di un accordo che istituisce un regime di libero scambio all'importazione nella Comunità oppure in forza di un accordo concluso tra la Comunità ed un paese terzo sul commercio dei tessili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e scade il 31 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 1980.

Per la Commissione

Henk VREDELING

Vicepresidente